

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1971

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SASSO, MOLINARI, LATINI, MIELE, PANIZZUT, ANDREUZZA, BARABOTTI, CATTOI, CAVANDOLI, FURGIUELE, GIAGONI, IEZZI, LAZZARINI, LOIZZO, MATONE, PIERRO, PRETTO**

Introduzione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità ai pubblici spettacoli e alle manifestazioni di intrattenimento e di carattere sportivo

*Presentata il 17 luglio 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, riconosce il diritto delle persone con disabilità di partecipare, su base di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport. Ai sensi della medesima disposizione, gli Stati parte della Convenzione ONU sono tenuti ad adottare « tutte le misure adeguate » a garantire che le persone con disabilità possano esercitare effettivamente il diritto in questione.

Nonostante la citata previsione, gli episodi di discriminazione che si verificano

nei predetti ambiti della vita sono tuttora molto numerosi.

Le denunce delle persone con disabilità e del mondo associativo investono, in particolare e tra gli altri, il settore degli spettacoli pubblici e delle manifestazioni sportive e di intrattenimento. È il settore sul quale interviene specificamente la presente proposta di legge e sul quale sta lavorando anche il Ministro per le disabilità nell'ambito del tavolo tecnico appositamente istituito, con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, al fine di rinnovare l'organizzazione dei concerti e degli spettacoli dal vivo, secondo un approccio innovativo ispirato ai principi dell'inclusione e dell'accessibilità universale.

Nelle more della conclusione dei lavori del suddetto tavolo, nell'ottica di contribuire a colmare il vuoto normativo esistente in materia, la presente proposta di legge prevede alcune misure che si ritiene dovrebbero essere inserite nei processi organizzativi degli eventi in esame.

A tale scopo, è introdotto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'articolo 23-*bis*, recante disposizioni in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo.

In particolare, il comma 1 della disposizione individua le finalità dell'intervento e chiarisce che lo stesso è volto a garantire alle persone con disabilità il diritto di assistere e di partecipare, su base di uguaglianza con gli altri, ai pubblici spettacoli o alle manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo.

Il comma 2 prevede che i luoghi in cui si svolgono i pubblici spettacoli o le manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo sono realizzati e attrezzati in modo da risultare accessibili alle persone con disabilità, nel rispetto della normativa e delle prescrizioni vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

Tra le prescrizioni già vigenti rileva segnalare anche l'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, con il quale viene individuato il numero minimo di posti assegnati alle persone con disabilità che devono essere assicurati nelle sale per riunioni e spettacoli. Il carattere cogente di tale previsione e la sua diretta riferibilità ai luoghi che formano oggetto della presente proposta di legge è ribadito espressamente dal comma 3 della nuova disposizione introdotta.

Il comma 4 interviene sul tema della collocazione dei posti assegnati alle persone con disabilità, con previsioni finalizzate al superamento del cosiddetto « settore disabili » e alla progressiva distribuzione dei posti assegnati alle persone con disabilità in tutti i settori degli impianti, anche attraverso accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscon-

trate quali la realizzazione di opere provvisorie o l'inserimento di posti accessibili all'inizio o alla fine delle file delle sedute. Il passaggio a questa nuova configurazione consente, oltre al rispetto dell'accessibilità, anche l'attuazione dei principi di inclusione, parità di trattamento e non discriminazione, garantendo alle persone con disabilità la possibilità di vivere lo spettacolo insieme agli altri – e non isolate dagli altri – eventualmente anche con il proprio gruppo di amici o familiari.

Nel caso in cui, per ragioni di sicurezza, tecniche o infrastrutturali, anche avuto riguardo alla natura e alla conformazione del luogo, non sia possibile prevedere in tutti i settori la presenza di posti assegnati alle persone con disabilità, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento dovranno assicurare che l'ubicazione di tali posti sia effettuata in maniera tale da garantire la maggiore distribuzione possibile degli stessi e, comunque, l'effettiva partecipazione all'evento della persona con disabilità e del suo accompagnatore. Ai sensi della medesima previsione, ove alla persona con disabilità non sia garantita la possibilità di scegliere il settore nel quale assistere all'evento, il costo del titolo di ingresso intero applicato non può essere superiore a quello del settore più economico.

Il comma 5 assicura la gratuità del biglietto ad almeno un accompagnatore per ciascuna persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Il medesimo diritto è previsto per gli accompagnatori delle persone con disabilità che rientrano nelle categorie individuate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 23 dicembre 2021, istitutivo della Carta europea della disabilità.

Il comma 6 obbliga i soggetti responsabili dell'organizzazione a fornire le informazioni relative all'accessibilità, al numero e alla distribuzione dei posti assegnati alle persone con disabilità ai soggetti responsabili della vendita dei biglietti.

Direttamente collegati a tale previsione sono il comma 7 del medesimo articolo

23-*bis*, con il quale si prevede la pubblicazione delle informazioni citate sui siti *internet* dei soggetti responsabili dell'organizzazione e della vendita dei biglietti, e il successivo comma 8 con il quale si garantisce, proprio grazie alla trasmissione delle informazioni tra i predetti soggetti, la possibilità di gestire la vendita dei biglietti riservati alle persone con disabilità attraverso gli ordinari canali fisici e digitali

disponibili, evitando processi di acquisto separati e spesso più gravosi.

I commi 9 e seguenti disciplinano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle nuove disposizioni, individuando anche il soggetto competente alla loro irrogazione, ossia il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituito ai sensi del recente decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, nonché la destinazione dei relativi proventi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. — (*Disposizioni in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento e di carattere sportivo*) — 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire alle persone con disabilità il diritto di assistere e di partecipare, su base di eguaglianza con gli altri, ai pubblici spettacoli e alle manifestazioni di intrattenimento e di carattere sportivo.

2. I luoghi in cui si svolgono pubblici spettacoli o manifestazioni di intrattenimento e di carattere sportivo sono realizzati e attrezzati in modo da risultare accessibili alle persone con disabilità, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

3. I luoghi di cui al comma 2 devono essere dotati di posti assegnati alle persone con disabilità in numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

4. Nei medesimi luoghi di cui al comma 2, i soggetti responsabili dell'organizzazione di eventi non gratuiti prevedono la presenza di posti assegnati alle persone con disabilità in tutti i settori del locale o dell'impianto, anche attraverso accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate quali la realizzazione di opere provvisorie o l'inserimento di posti accessibili all'inizio o alla fine delle file dei posti a sedere. Nel caso in cui, per ragioni di sicurezza, tecniche o infrastrutturali, anche avuto riguardo alla natura e alla conformazione del luogo, non sia possibile prevedere in tutti i settori la presenza di posti assegnati alle persone con disabilità, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento assicurano che l'ubicazione di tali

posti sia effettuata in maniera tale da garantire la maggiore distribuzione possibile degli stessi e, comunque, l'effettiva partecipazione all'evento della persona con disabilità e del suo accompagnatore. Ove la persona con disabilità non abbia la possibilità di scegliere il settore nel quale assistere all'evento, il costo del titolo di ingresso intero applicato non può essere superiore a quello del settore più economico.

5. È assicurata la gratuità del biglietto ad almeno un accompagnatore per ciascuna persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il medesimo diritto è previsto per gli accompagnatori delle persone con disabilità di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 23 dicembre 2021.

6. I soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento, ove diversi dai soggetti responsabili della vendita dei biglietti, sono obbligati a fornire a questi ultimi le seguenti informazioni:

a) numero complessivo dei biglietti in vendita e dei biglietti assegnati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;

b) settori del locale o dell'impianto ove sono presenti posti assegnati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori e per ciascun settore il rispettivo numero dei posti loro assegnati;

c) contatto telefonico dedicato all'assistenza delle persone con disabilità e dei loro accompagnatori interessati a partecipare all'evento;

d) ogni ulteriore informazione utile all'acquisto dei biglietti e alla partecipazione all'evento da parte delle persone con disabilità e dei loro accompagnatori.

7. Le informazioni di cui al comma 6 sono pubblicate e rese disponibili in forma accessibile, attraverso più di un canale sensoriale, nei siti *internet* dei soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento e dei soggetti responsabili della vendita dei biglietti.

8. I soggetti responsabili della vendita dei biglietti dell'evento assicurano la possibilità di acquistare i biglietti per i posti assegnati alle persone con disabilità attraverso i medesimi canali fisici e digitali utilizzabili per l'acquisto degli altri posti. In fase di vendita del biglietto, è garantita la possibilità di attestare la condizione di disabilità attraverso la Carta europea della disabilità.

9. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 4 per cento del valore netto dei biglietti complessivamente in vendita per l'evento e, in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 1.000 euro.

10. La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro a carico del soggetto responsabile.

11. Le sanzioni di cui ai commi 9 e 10 sono irrogate dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità che disciplina, con proprio regolamento, il relativo procedimento.

12. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente articolo sono devoluti allo Stato per essere riassegnati al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».

PAGINA BIANCA



\*19PDL0100650\*